

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII
N. 2

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO CEE:

COM (92) 55: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (21 febbraio 1992).

Approvato il 30 luglio 1992

La XIII Commissione agricoltura,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

considerato che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzati i vini aromatizzati, le bevande aromatiche a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti, e dall'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato dal piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati; che è peraltro opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1° gennaio 1993; che è necessario tuttavia consentire lo smaltimento, fino a esaurimento delle scorte, dei prodotti imbottigliati e rivestiti di una capsula o di un involucro fabbricato a base di piombo prima della data succitata;

preso atto che a tal fine viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 1993, i prodotti contemplati dalla proposta di regolamento, imbottigliati, possono essere detenuti per la vendita o messi in circolazione soltanto se muniti di un dispositivo di chiusura non rivestito di capsule o involucri fabbricati a base di piombo;

preso altresì atto che tuttavia è consentito, fino ad esaurimento delle scorte, lo smaltimento dei prodotti imbottigliati e rivestiti di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della suddetta data;

considerato altresì che la proposta di regolamento trae origine dalla necessità di rispondere alle campagne condotte in alcuni paesi, e in particolar modo negli Stati Uniti, che rischiavano di tradursi in un grave pregiudizio per le esportazione comunitarie;

delibera di esprimere una valutazione favorevole a condizione che sia apportata la seguente modifica:

all'articolo 1, al secondo capoverso, dopo le parole: « esaurimento delle scorte » aggiungere le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 »;

esaminata altresì la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;

considerato che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzate le bevande spiritose per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti e, dall'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato da piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati;

rilevato che appare tuttavia opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1° gennaio 1993; che è necessario altresì consentire lo smaltimento, fino ad esaurimento delle scorte, delle bevande spiritose imbottigliate e rivestite di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della data succitata;

preso atto altresì che a tal fine viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, le bevande spiritose contemplate dalla proposta di regolamento possono essere detenute per la vendita o messe in circolazione soltanto se munite di un dispositivo di chiusura non rivestito da capsule o involucri fabbricati a base di piombo, e che tuttavia è consentito, fino ad esaurimento delle scorte, lo smaltimento delle bevande spiritose imbottigliate e rivestite di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della suddetta data;

considerato altresì che la proposta di regolamento trae origine dalla necessità di rispondere alle campagne condotte in alcune paesi, e in particolar modo negli Stati Uniti, che rischiavano di tradursi in un grave giudizio per le esportazioni comunitarie;

delibera di esprimere una valutazione favorevole a condizione che sia apportata la seguente modifica:

all'articolo 1, capoverso, dopo le parole: « esaurimento delle scorte » aggiungere le seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 ».

